



**INFORMATIVA
WHISTLEBLOWING**

SOMMARIO

1.	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3	DEFINIZIONI	3
4	SOGGETTI DESTINATARI	4
5	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	5
6	CANALE DI SEGNALAZIONE PREDISPOSTO DA CENTROFOR	6
7	MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
8	PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE	8
9	ESCLUSIONI DELLE TUTELE	9
10	IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
11	GLI ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE (SEGNALAZIONI ESTERNE)	9

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Con il presente documento CENTROFOR - ORGANISMO PARITETICO DELL'EDILIZIA PER LA PROVINCIA DI TRENTO (di seguito anche solo CENTROFOR) intende informare i soggetti interessati (dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti e liberi professionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza) delle modalità predisposte per consentire agli stessi, garantendone la riservatezza, di segnalare eventuali attività illecite verificatesi nell'ambito della realtà di CENTROFOR e di cui siano venuti a conoscenza per motivi connessi al loro rapporto con CENTROFOR.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

REG. UE 679/2016: Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (in sigla RGPD o GDPR General Data Protection Regulation).

D.Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

3. DEFINIZIONI

«**Codice Etico**»: adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, è un documento con cui CENTROFOR enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con CENTROFOR ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

«**Modello/MOG**»: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

«**O.d.V.**»: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento

«**Violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;

«**Segnalazione**» o «**Segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«**Segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 D.Lgs. 24/2023;

«**Segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 D.Lgs. 24/2023;

«**Divulgazione pubblica**» o «**Divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«**Segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**Facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**Ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**Seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«**Riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

4. SOGGETTI DESTINATARI

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, i soggetti che possono presentare segnalazioni nei termini sopra esplicitati e sono tutelati dalle disposizioni di legge sono:

- lavoratori subordinati (incluse le prestazioni occasionali);
- i lavoratori autonomi (inclusi i rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., es.: gli Agenti di commercio o i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato);
- i lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti «fornitori» di beni, servizi e lavori a CENTROFOR;
- i liberi professionisti e i consulenti di CENTROFOR;
- i volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti);
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto.

L'art. 3 del Decreto inoltre riconosce tutela in caso di segnalazione anche nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia formalmente sussistente. Vale a dire anche nei seguenti casi:

- quando il rapporto non è ancora iniziato (ad es.: nella fase di selezione o di recruiting);

- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto, (ma sempre per fatti appresi durante il rapporto di lavoro).

Infine, l'art. 3 presenta un ultimo novero di soggetti a cui il legislatore intende estendere le tutele previste dal Decreto, composto dai seguenti soggetti:

- i facilitatori;
- le persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con costui un rapporto di parentela entro il quarto grado o uno «stabile legame affettivo»;
- I colleghi di lavoro che hanno con il segnalante un rapporto abituale o corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante e le persone che in essi operano.

5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le violazioni segnalate possono avere ad oggetto:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Non possono essere invece oggetto di segnalazione whistleblowing:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. CANALE DI SEGNALEZIONE PREDISPOSTO DA CENTROFOR

CENTROFOR ha incaricato per la gestione delle segnalazioni il proprio Organismo di Vigilanza.

Tutte le comunicazioni da parte del segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza,

A. PER ISCRITTO A MEZZO DI:

Nota/lettera a mezzo del servizio postale in busta chiusa recante la dicitura "RISERVATA NON APRIRE - DA CONSEGNARE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA - GESTORE CANALE WHISTLEBLOWING". Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC 311 DEL 12 luglio 2023; a tale fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura sopra richiamata. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

L'indirizzo di posta ordinaria è:

- **Organismo di Vigilanza c/o CENTROFOR Via Ragazzi del 99, n. 35 - TRENTO**

B. CANALE DI POST ELETTRONICA

La segnalazione della violazione può essere inoltrata tramite e-mail, firmata o in forma anonima al seguente indirizzo

odv.centrofor@gmail.com

Il canale di posta elettronica è visibile solo ad ODV gestore delle segnalazioni e gestita tramite password conosciuta esclusivamente da ODV e modificata trimestralmente

C. FORMA ORALE

La forma orale è consentita previa richiesta da parte del Segnalante di un incontro diretto (attraverso mail o con la modalità scritta sopra riportata o telefonando al numero 0461.239136 dello Studio Dike Avvocati Associati) con l'Organismo di Vigilanza, che fisserà l'incontro entro un termine ragionevole. L'incontro, alla sola presenza dell'Organismo di Vigilanza, verrà registrato.

CENTROFOR, garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante, incoraggia i destinatari a non effettuare segnalazioni anonime, in modo da consentire al gestore della segnalazione di eventualmente chiedere approfondimenti e integrazioni indispensabili per garantire diligente seguito alla segnalazione stessa.

È inoltre consigliato indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele approntate dal D.Lgs. 24/2023.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificamente previsti dal decreto e adottati da CENTROFOR, la trasmissione tempestiva da parte di quest'ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing.

7. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

CENTROFOR ha adottato specifica procedura per la gestione delle segnalazioni (PR WH 01 "WHISTLEBLOWING POLICY") consultabile sulla pagina web di CENTROFOR.

Sulla base del dettato normativo e della procedura sopra richiamata, una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV:

- a) rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- c) dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce un riscontro al segnalante nel termine di tre mesi. La persona segnalante sarà informata dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'OdV, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, compirà una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

Sulla base della valutazione svolta, L'OdV potrà pervenire a differenti conclusioni, quali ad esempio:

- a. **manifesta infondatezza** per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti. Il riscontro può in tal caso consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi;
- b. **accertato contenuto** generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'OdV potrà chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto;
- c. **l'avvio di un'inchiesta interna;**
- d. **il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini**, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta;

Una volta valutata **l'ammissibilità della segnalazione**, come di whistleblowing, l'OdV avvierà l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

All'esito dell'istruttoria, l'OdV fornirà un riscontro alla segnalazione, dando conto delle attività svolte e delle misure previste o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

8. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RITORSIONE

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023 art. 12, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato e la protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Nell'ambito di procedimenti penali, contabili e disciplinari, l'identità del segnalante è garantita nei limiti previsti dalla legge (art. 12 D. Lgs. 24/2023).

Il soggetto segnalante non può subire alcun tipo di ritorsione.

Sono da intendersi atti ritorsivi, se connessi alla segnalazione, ad esempio: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa, le note di merito negative o le referenze negative, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria, la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo, la discriminazione o comunque

il trattamento sfavorevole, la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine, i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi, l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, l'annullamento di una licenza o di un permesso, la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici (art.17 D.Lgs. 24/2023).

È istituito presso l'ANAC e pubblicato sul sito web l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti **misure di sostegno** per le segnalazioni. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta.

9. ESCLUSIONI DALLE TUTELE

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

10. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall'OdV in qualità di responsabile del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (art. 13 D. Lgs. 24/2023).

11. GLI ALTRI CANALI DI SEGNALEZIONE (SEGNALAZIONI ESTERNE)

Il canale di segnalazione interno è lo strumento prioritario di segnalazione.

Il segnalante può ricorrere anche a canali esterni, quali:

- La segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell'art. 7 del Decreto 24/2023;
- La divulgazione pubblica, consistente nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante può procedere con una **segnalazione esterna** al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- Nell'ambito del contesto lavorativo non è stato attivato il canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante può procedere con la **divulgazione pubblica** quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.